COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

(Prov. di Rimini)

Reg. Int. n. ... del …...

CONVENZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA SOSTA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE)

*** * * * * * * * * ***

Premesso che,

- il Comune è interessato a conferire al Fornitore l'incarico per la realizzazione e gestione di un'infrastruttura tecnologica che consenta il pagamento della tariffa delle Aree di Parcheggio; - il Comune ritiene opportuno adottare il sistema di cui sopra in quanto rispondente alle esigenze di celerità ed efficienza;

- il Comune con determinazione dirigenziale n° …...del ……. ha approvato lo schema della presente convenzione;

- il Fornitore con nota pervenuta in data .…….al n° ...……..…... di protocollo, ha presentato la propria intenzione di convenzionamento per la gestione del servizio in oggetto;

TRA

Il dr. Maurizio Iacco, nato a Rimini il 13/9/1967, nella sua qualità di Responsabile P.O. del Comune di Santarcangelo di Romagna - Servizi Finanziari, Entrate e Investimenti(Codice Fiscale: CCIMRZ67P13H294E) il quale agisce in 1

nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, avente sede in Santarcangelo di Romagna, ove domicilia per la carica, di seguito, per brevità, denominato
"Comune";

E

il Sig. .…….……..., nato a ……..……. il ……., in qualità di …….…….…….. ……. della Società …….. avente sede legale in ……..……....., Via ……... ……., Codice Fiscale e Partita IVA: ……....……..., di seguito, per brevità, denominato "Fornitore". Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE: Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune incarica il Fornitore di realizzare e gestire un'infrastruttura che consenta il pagamento della tariffa di pagamento delle Aree di Parcheggio del Comune di Santarcangelo di Romagna sulla base del "Disciplinare relativo ai rapporti con i Fornitori del servizio di pagamento della sosta tramite telefonia mobile (cellulare, smartphone)" approvato con Determina Dirigenziale n° 1__ del ____, che è integralmente riportato e trascritto nel presente atto, anche se non materialmente allegato.

2. **IL SISTEMA E I SERVIZI:** Il Fornitore, allo scopo, dovrà rendere disponibili le infrastrutture tecnologiche per il pagamento della sosta su strada con cellulare in corrispondenza degli stalli blu presenti nel Comune di Santarcangelo di Romagna.

Il Sistema ed i Servizi erogati dovranno comprendere:

a) Un servizio che consenta agli Utenti di pagare la tariffa maturata in relazione alla sosta su stallo a pagamento mediante utilizzo del proprio telefono cellulare. In particolare, l'Utente può registrare il termine iniziale e il termine finale del periodo di sosta mediante: I) chiamata telefonica al gestore;

II) apposita applicazione "smartphone" messa a disposizione dal Fornitore;

III) invio di un breve messaggio di testo (c.d. "sms") e di una email, contenente le necessarie informazioni.

Resta inteso che il Fornitore potrà sviluppare ed adottare nuovi sistemi e/o servizi per la registrazione del termine iniziale e del termine finale del periodo di sosta. In questo caso prima della loro attivazione dovrà essere inviata al Comune di Santarcangelo di Romagna una comunicazione tempestiva e preventiva relativamente a tali nuovi sistemi ed alla discussione circa le conseguenti implicazioni.

b) Il termine iniziale ed il termine finale del periodo di sosta sullo stallo a pagamento vengono registrati in un sistema computerizzato dal Fornitore, il quale calcola la tariffa che dovrà essere pagata da ciascun Utente al termine della sosta. Gli Utenti pagano la tariffa direttamente al proprio Fornitore, sulla base dei termini e delle condizioni tra loro convenute.

La procedura di pagamento comprende l'invio del documento di pagamento dal Fornitore direttamente all'Utente e il pagamento dell'Utente mediante un conto prepagato, con l'utilizzo di carte di credito e/o di pagamento.

3. RAPPORTO TRA GLI UTENTI ED IL FORNITORE DEL SERVIZIO: Il rapporto tra Utenti e Fornitore del servizio sarà regolato sulla base di un apposito contratto predisposto dal Fornitore, il quale comunicherà al Comune di Santarcangelo di Romagna, tramite posta elettronica certificata, le novità commerciali che lo stesso Fornitore intende proporre all'Utente. Al fine di avvalersi dei servizi, gli Utenti potranno pagare una quota di abbonamento e/o una commissione, secondo il listino prezzi adottato dal Fornitore.

In riferimento alle modalità di pagamento della sosta, gli utenti avranno rapporti solo ed esclusivamente con il Fornitore, restando pertanto il Comune soggetto terzo.

Il Fornitore, qualora ricorrano giustificati ed acclarati motivi specificatamente indicati nelle condizioni di contratto con l'Utente, potrà recedere in qualsiasi momento dall'abbonamento sottoscritto dall'utente stesso.

Resta inteso che, qualora l'Utente non esegua il pagamento della tariffa dovuta per la sosta nelle aree di parcheggio, potrà essere soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Per qualsivoglia contestazione dovesse scaturire tra il Fornitore e gli Utenti, relativamente alle modalità di pagamento, anche con riferimento a disservizi e/o mancati pagamenti delle soste, le conseguenze verranno sopportate esclusivamente dal Fornitore, restando espressamente manlevato al riguardo il Comune.

Per quanto sopra, nessuna conseguenza per qualsivoglia titolo anche di risarcimento danni relativa ed originata dal rapporto in oggetto, potrà essere imputata al Comune.

4. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE: Il Fornitore con la sottoscrizione della Convenzione, assume le seguenti obbligazioni:

a) offrire agli Utenti un abbonamento al Sistema ed ai Servizi, nonché gestire la fatturazione, il servizio di assistenza agli Utenti e l'operatività del Sistema e dei Servizi;

b) apporre a proprie spese ai parchimetri un adesivo con il logo e il codice qr per scaricare la propria APP;

c) assicurare che nei comparti di sosta ove verrà attivato il Sistema vengano applicate le tariffe determinate dall'amministrazione comunale secondo specifica deliberazione;

d) comunicare tempestivamente al Comune qualsivoglia malfunzionamento e/o difetto relativo al Sistema e/o Servizi e registrare tutte le transazioni di addebito nei confronti degli Utenti;

e) aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per l'implementazione del Sistema e dei Servizi, nonché per l'installazione e il posizionamento della cartellonistica promozionale ed informativa;

f) fornire al Comune un rapporto su base mensile contenente tutte le transazioni di addebito e le statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente. Il Fornitore metterà a disposizione del Comune, a titolo gratuito, un applicativo software per il controllo in tempo reale sullo stato della sosta degli Utenti, e garantire altresì la possibilità di accedere tramite internet alle relative statistiche sui parcheggi;

g) fornire, in tempo reale al Comune le necessarie informazioni in merito al numero di registrazione, la tariffa applicabile e il termine iniziale e finale

della sosta, per consentire di gestire e risolvere eventuali contestazioni degli Utenti;

h) mettere a disposizione del Comune, per la verifica della sosta attraverso il controllo della targa, l'accesso ad un server protocollo Soap, da gestire tramite i palmari a disposizione della Polizia Municipale, secondo le specifiche comunicate dal Fornitore stesso;

i) comunicare al Comune qualsiasi modifica hardware, infrastrutture e/o software che possa avere effetti sulla regolare utilizzazione del Sistema e dei servizi offerti. Resta al riguardo inteso che, tali modifiche dovranno essere comunicate al Comune con un adeguato preavviso;

l) fornire idonea e adeguata formazione al personale del Comune, sia in fase iniziale che periodicamente, presso la sede di quest'ultimo ed anche attraverso il sistema delle teleconferenze;

m) gestire le eventuali contestazioni degli utenti relative al sistema di pagamento messo a disposizione, in particolare contestazioni riguardanti il malfunzionamento del sistema stesso;

n) adattare le tariffe se modificate e differenziate per zona;

o) dimostrare di avere esperienza con analoghi sistemi in altri Comuni italiani.

a) Effettuare entro il 31 gennaio dell'anno successivo il RENDICONTO DEGLI AGENTI CONTABILI secondo i modelli stabiliti dalla normativa, indicando il nominativo dell'agente contabile (nome, cognome, codice fisale) da inserire nella resa degli agenti contabili;

b) interfacciarsi on line alla piattaforma individuata per il controllo della sosta senza alcun costo per il comune di Santarcangelo di Romagna;

c) alimentare il software in uso in quel momento per il controllo dei transiti in ZTL; qualunque modifica esso dovesse subire nel corso del tempo, pena il recesso e conseguente estromissione dal servizio" senza alcun costo per il comune di Santarcangelo di Romagna;

5. OBBLIGAZIONI DEL COMUNE: Con la sottoscrizione della Convenzione il Comune assumerà i seguenti obblighi:

a) consentire l'implementazione del Sistema e dei Servizi in tutte le Aree di sosta che si renderanno disponibili;

b) mettere a disposizione un link nel sito del comune di Santarcangelo di Romagna;

c) comunicare al Fornitore – con un preavviso comunque non inferiore a 20 (venti) giorni qualsiasi modifica alla consistenza delle Aree di Parcheggio e alle tariffe applicabili;

d) verificare – tramite terminale collegato al database del Fornitore – che gli Utenti abbiano

pagato mediante telefono cellulare la tariffa relativa nelle aree di sosta. Resta inteso che gli Utenti che non saranno in grado di esibire al personale addetto al controllo una conferma di pagamento, saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada;

e) gestire e risolvere eventuali contestazioni degli Utenti sulla base dei dati forniti dal Sistema. Tali dati dovranno contenere le necessarie informazioni in merito al numero di registrazione, la tariffa applicabile e il termine iniziale e finale della sosta. Il Fornitore, qualora dalle verifiche operate sui tracciati elettronici e telefonici relativi alle soste effettuate dall'Utente ed oggetto di una eventuale sanzione emessa dal personale addetto al controllo dimostrasse la regolarità del comportamento del medesimo Utente e, quindi, l'avvenuto pagamento, richiederà l'archiviazione della sanzione elevata. Se la mancanza di informazioni fosse generata da carenze dovute al Sistema, il Fornitore si assumerà l'onere economico della contestazione sollevando l'Utente dal pagamento;

f) autorizzare la cartellonistica promozionale ed informativa.

6. **DURATA E RECESSO:** La presente Convenzione avrà una durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1/6/2023 e

sino al 30.04.2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. Ciascuna delle parti avrà, altresì, il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso scritto non inferiore a nove mesi da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

Resta inoltre inteso tra le Parti che, qualora il Fornitore non ottemperi tempestivamente all'obbligo di pagamento di cui al precedente articolo 6, il Comune avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione con efficacia immediata, ex articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, da inviarsi all'indirizzo del Fornitore.

Al venir meno dell'efficacia e/o validità della presente Convenzione – per qualsivoglia causa intervenuta – il Comune dovrà immediatamente interrompere l'offerta del Sistema e dei Servizi, come pure l'utilizzazione dei segni distintivi di cui al successivo art. 10.

In caso di gravi e ripetuti disservizi del sistema nei confronti degli utenti con danni all'immagine per l'Amministrazione Comunale, sarà applicata una penale pari ad €. 250,00 per ogni giorno in cui il sistema sia andato fuori servizio per più di due ore.

7. INFORMAZIONI DI NATURA RISERVATA: Resta inteso che tutte le informazioni, in particolare commercialmente sensibili, dati o documenti che verranno in possesso delle parti o che una parte comunicherà all'altra ai fini del rapporto di cui in oggetto non potranno essere divulgate, pubblicate o comunicate in alcun modo a terzi, in tutto o in parte, né potranno essere usate e/o sfruttate dalle stesse per vantaggi propri o di terzi. Nella valutazione delle informazioni, dei dati e dei documenti ciascuna parte prenderà ogni misura perché gli stessi rimangano riservati, essendo inteso che la violazione di detto obbligo è idonea a causare ingenti danni. Costituiscono informazioni commercialmente sensibili, i dati o le informazioni aventi rilevanza per finalità commerciali la cui divulgazione è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori.

Senza pregiudizio per quanto innanzi specificato, le parti garantiscono che gli obblighi di riservatezza assunti verranno rispettati anche dai propri dipendenti, consulenti ed incaricati a vario titolo che, per qualsivoglia ragione, ne giungano a conoscenza.

L'obbligo di cui al presente articolo non cesserà se non in riferimento a quegli specifici dati, informazioni o documenti che le società possono dimostrare essere già di pubblico dominio al momento

della firma del presente atto, o che lo siano divenuti in seguito, per fatti alle stesse non imputabili.

In caso di risoluzione, scadenza o venire meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia della presente convenzione, ciascuna Parte si impegna a restituire all'altra Parte le informazioni di natura riservata di cui al paragrafo precedente.

8. RAPPORTI TRA LE PARTI ASSENZA DI ESCLUSIVA PER IL FORNITORE: Nell'esecuzione della presente Convenzione ciascuna Parte dovrà operare in maniera indipendente con una propria organizzazione ed a proprio rischio. La presente Convenzione non stabilisce alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, associazione, joint venture o società tra il Fornitore ed il Comune.

Nessuna parte avrà alcun potere di rappresentanza dell'altra e nessuna dichiarazione, manifestazione, intento o simili di una parte sarà vincolante per l'altra.

Resta, altresì, inteso che il Fornitore implementerà il Sistema e fornirà i Servizi in regime di non esclusività, e sarà pertanto libero di offrire – senza restrizione alcuna – i medesimi servizi a favore di soggetti terzi che operino nel medesimo settore del Comune. Il regime di non esclusività è reciproco.

9. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE: Il Fornitore è il solo ed esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuali relativi e/o comunque connessi al Sistema e/o ai Servizi.

Il Comune – limitatamente alla durata della presente Convenzione – avrà il diritto di utilizzare i marchi del Fornitore ovvero qualsiasi altro segno distintivo associato al Sistema e/o ai Servizi, al solo ed esclusivo fine di promuovere presso gli Utenti il Sistema e i Servizi del Fornitore.

Il Fornitore non potrà utilizzare marchi o segni distintivi del Comune, salvo espressa autorizzazione scritta del Comune stesso.

10. INTEGRAZIONI E MODIFICHE: Qualora le Parti intendano apportare modifiche o integrazioni alla Convenzione, tali modifiche e/o integrazioni per essere valide ed efficaci dovranno risultare da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

11. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI: Qualsiasi comunicazione da inviare a norma della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto con lettera raccomandata o PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, purché sia indirizzata come segue:

1. se al Comune: COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - PIAZZA GANGANELLI 1 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - PEC: _pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it

se al Fornitore: ..____. - VIA ____PEC:… .

ovvero presso il diverso indirizzo o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE: La presente Convenzione è regolata, disciplinata e verrà interpretata secondo ed in conformità alla legge italiana.

Qualsiasi controversia possa sorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione ed interpretazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di RIMINI.

14. APPLICAZIONE DEL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici": Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in merito alla presente Convenzione il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal medesimo decreto.

Si impegna, inoltre, a rispettare il Codice di Comportamento del Comune di Santarcangelo di Romagna, consultabile sul sito del Comune stesso.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA: Ai sensi dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. 16 aprile 2013,

n. 62, la violazione degli obblighi di cui al medesimo decreto comporta la risoluzione della presente Convenzione.

16. ANTICORRUZIONE: Il Fornitore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto o omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante della presente convenzione, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione della convenzione stessa. Il Fornitore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante della presente convenzione, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione della convenzione stessa. Il Fornitore, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta, ai

sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

17. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016: Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, l'Amministrazione comunale informa l'affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santarcangelo di Romagna.

18. SPESE: Tutte le spese, le imposte ed ogni altra eventuale accessoria, inerenti e conseguenti alla stipulazione ed esecuzione della presente convenzione sono a carico del Fornitore, che accetta.

L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta tramite versamento con il Modello F24 depositato agli atti d'ufficio.

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa II – parte seconda – art. 1, lett. b), DPR n. 131/1986 e smi.

19. FORMA DEL CONTRATTO: La presente convenzione è stipulata sotto forma di scrittura privata con firma digitale, ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Letto, confermato e sottoscritto.

Santarcangelo di Romagna, _____.

PER IL FORNITORE

(…_____

PER IL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Maurizio Iacco_____